

Pubblicato il 22/10/2021

N. [REDACTED] REG.PROV.CAU.
N. [REDACTED] REG.RIC.
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], integrato da motivi aggiunti, proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[REDACTED]

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Usr Sardegna-Direzione Generale, tutti gli Uffici Scolastici Regionali non costituiti in giudizio;

nei confronti

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. [REDACTED]:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Impugnazione nota Miur n. 9014 del 29 maggio del 2018, nonché dell'allegato provvedimento dall'identico contenuto a quello di cui alla nota n. 9014 del 29.5.2018, nella parte in cui i predetti provvedimenti rigettano l'istanza avanzata dalla ricorrente

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [REDACTED] il 22\1\2019:

Del provvedimento di rigetto e dei pedissequi eventuali allegati, del MIUR n. protocollo 19645 del 21/11/2018, con cui è stata rigettata l'istanza di equipollenza presentata dalla ricorrente, ai fini del riconoscimento del suo titolo professionale, in quanto docente abilitata all'estero- Bulgaria.

quanto al ricorso n. [REDACTED]:

per l'annullamento

della procedura di immissione in ruolo del personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, prot. n. 15816 del 24.08.2021, nei limiti dell'interesse, in relazione all'anno scolastico 2021/2022, ad opera del Ministero dell'Istruzione, nella parte in cui per la ricorrente, in quanto

docente abilitata all'estero, è previsto il mero l'accantonamento del posto, e non anche l'assegnazione del ruolo.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 la dott.ssa [REDACTED]

[REDACTED] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso avente r.g. n. [REDACTED], come integrato con motivi aggiunti, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Bulgaria, presentata ai sensi delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, così come recepite dal d.lgs. n. 206/2007, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento.

Ad esso ha fatto seguito il successivo ricorso [REDACTED] con cui la stessa ricorrente ha impugnato il provvedimento di inclusione con riserva nelle graduatorie del concorso per il reclutamento del personale docente – scuola secondaria di primo e secondo grado ex D.lgs. n. 59/2017, per le classi di concorso A012 e A022 Sardegna (posizione n.134 e n. 160) e il conseguente accantonamento del posto.

Il Collegio rilevato che:

-la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati con il primo ricorso costituisce presupposto per l'adozione di misure cautelari con riferimento al provvedimento impugnato con il secondo ricorso, atteso che lo scioglimento

negativo sulla riserva comporta automaticamente l'esclusione stessa dalle graduatorie;

- alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale da ultimo affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 22 marzo 2021 n. 2438, di riforma di numerose pronunce di questa Sezione, il primo ricorso appare assistito da fumus boni iuris;

- sulla questione relativa all'accantonamento del posto in luogo della immissione in ruolo per i candidati che, come la ricorrente, siano iscritti con riserva nelle relative graduatorie concorsuali perché in attesa della conclusione del procedimento relativo al riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero, il Collegio si è già espresso funditus con la sentenza n. 3400 del 2019 ritenendo che "quantomeno in assenza di una diversa previsione nella disciplina relativa alla procedura concorsuale, l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo"

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone la riunione ex art. 70 c.p.a. dei ricorsi specificati in epigrafe, in quanto legati da evidente connessione soggettiva e oggettiva in ragione della pregiudizialità degli atti impugnati, accoglie le istanze cautelari e per l'effetto sospende i provvedimenti impugnati con i due ricorsi.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa l'udienza pubblica del 21 giugno 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

 Presidente

 Primo Referendario

 Referendario, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO